



Ministero della Giustizia
COLLEGIO NAZIONALE
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

Protocollo: 0000203 del 31/01/2019

Destinatario COLLEGI TERRITORIALI PER CIRCOLARI ED ALTRE COMUNICAZIONI
MASSIVE

Oggetto: CIRCOLARE N. 01/2019 - PROCEDURA SOSPENSIONE PER MOROSITA'

Ai Collegi Provinciali
LORO SEDI

Ai Sig.ri Consiglieri Nazionali
LORO SEDI

Oggetto: Circolare n. 01/2019 del 31.01.2019. Procedura sospensione per morosità.

Gent.mi colleghi,

- *considerate* le modalità di riscossione dei contributi arretrati (morosità) degli iscritti, dovuti al Collegio Nazionale e al Collegio Territoriale;
- *considerato altresì* che alcuni Consigli di Collegi territoriali hanno sollevato perplessità sulla coerente e corretta applicazione della legge 434/68 così come modificata dalla legge 54/91, artt. 12, 26, 34 e 63;
- *considerato infine* l'indifferibilità delle azioni di recupero che il Collegio Territoriale deve mettere in atto;

trasmettiamo la circolare che “deve” essere applicata nell’anno 2019, per le riscossioni degli anni precedenti e per gli anni futuri.

Procedura sospensione per morosità

Visto che:

- *l’art. 34 della legge 28 marzo 1968, n. 434 - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI PERITO AGRARIO nel disciplinare la sospensione per morosità prevede che: (...omissis...) l’iscritto nell’albo o nell’elenco speciale che, per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell’art. 12, lettera n), essere sospeso dall’albo o dall’elenco speciale.*
- *La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio del collegio quando l’iscritto dimostra di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti.*



Ministero della Giustizia
COLLEGIO NAZIONALE
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

- *Per il procedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare”.*
- *La sospensione per morosità si configura come un procedimento amministrativo cui sono applicabili solo ove compatibili le norme sul procedimento disciplinare.*
- **LA COMPETENZA, PERTANTO, RIMANE IN CAPO AL CONSIGLIO DEL COLLEGIO TERRITORIALE E LA SANZIONE COMMINATA CONSISTE NELLA SOSPENSIONE A TEMPO INDETERMINATO DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE.**
- *Si evidenzia che il pagamento del contributo annuale in capo agli iscritti ha natura di prestazione contributiva connessa all'iscrizione all'Albo e rispetto al quale l'effettivo svolgimento della professione rimane indifferente.*
- **Il procedimento si apre mediante accertamento del mancato pagamento dei contributi dovuti da parte dell'iscritto per oltre 12 mesi. (dal 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO)**
 1. Il Consiglio del Collegio territoriale, pertanto, accertata la sussistenza della condizione di morosità **dovrà preventivamente contestare l'addebito all'iscritto, mediante messa in mora, ENTRO IL 31 GENNAIO (nell'anno in corso entro il 20 febbraio 2019), invitandolo al pagamento di quanto dovuto, fissando un termine per l'adempimento, e specificando le modalità di pagamento, ENTRO E NON OLTRE IL 02 MARZO (nell'anno in corso entro il 12.03.2019).** *Il termine permette al Consiglio del Collegio Territoriale di redigere il Bilancio consuntivo coerentemente ai contributi effettivamente incassati e alle morosità in essere entro il 31 marzo, art. 17 legge 434/68 così modificata dalla legge 54/91).*
 2. Decorso infruttuosamente tale termine il **Consiglio del Collegio territoriale procederà alla sospensione per morosità dell'iscritto**, curandone la comunicazione ai prescritti Enti nonché all'annotazione sull'albo unico **ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO.**
 - *Il professionista sospeso non potrà pertanto esercitare la professione.*
 - **Il provvedimento di sospensione dovrà essere notificato all'iscritto mediante pec o raccomandata.**
 - *Qualora, l'iscritto, a seguito della contestazione e messa in mora, non adempia al versamento dei contributi dovuti, il Consiglio del Collegio territoriale dovrà procedere alla sospensione e al recupero coattivo delle somme dovute.*



Ministero della Giustizia
COLLEGIO NAZIONALE
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

- La sospensione deve essere immediatamente inserita attraverso il portale ALBO UNICO (entro e non oltre 15 giorni dalla delibera di sospensione)

Si precisa che i contributi annuali dovuti al CNPAPAL ed emessi a ruolo non devono essere rateizzati ma emessi e versati in un'unica soluzione entro il 31 dicembre.



Il Presidente
Per. Agr. Mario Braga

Si allega Lettera tipo da inviare all'iscritto moroso